

**CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE A.N.E.S.E.R. E L'UNIONE DELLE
TERRE D'ARGINE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE
ALLO SPORT E DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AI BAMBINI
FREQUENTANTI LA SCUOLA D'INFANZIA DI NOVI DI MODENA PER
L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Carpi

fra

L'Unione Terre d'Argine che sarà di seguito nominata Unione, rappresentata dal dott. Francesco Scaringella nato a Modena il 16/05/1970, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione delle Terre d'Argine in corso A. Pio, 91, Carpi, agente non in proprio, ma in qualità di rappresentante dell'Ente per la carica ricoperta di Dirigente del Settore Istruzione

e

L'Associazione A.N.E.S.E.R., che in seguito sarà denominata A.N.E.S.E.R., P. I. 01954230361 con sede legale in Novi di Modena, via Raffaello Sanzio, 34 rappresentata dalla sig.ra Branchini Osmelia, nata a Carpi il 15/09/1970, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa

Premesso

- che la L.R. 10/95 e successive modificazioni riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale;
- che la Regione Emilia Romagna con tale legge sostiene le attività degli Enti locali volte a valorizzare le realtà associative presenti sul territorio, promuovendo le iniziative delle associazioni attraverso la stipula di convenzioni;
- che, in base a quanto disposto dall'art. 8 della Legge 124 del 03/05/99, il personale ATA degli istituti e scuole statali è stato trasferito dai Comuni allo Stato e che, per alcune funzioni svolte da tale personale, tra le quali il pre-scuola, è rimasto competente l'Ente Locale;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Costituiscono oggetto della presente convenzione le attività che l'Unione delle Terre d'Argine intende garantire nell'ambito del territorio del Comune di Novi di Modena in collaborazione con l'Associazione A.N.E.S.E.R. di seguito elencate:

- **attività di accoglienza e pre-scuola** rivolta ai frequentanti la scuola dell'infanzia statale "Sorelle Agazzi" di Novi capoluogo;
- **attività di promozione allo sport** attraverso specifici laboratori e azioni anche presso la piscina di Moglia per i bambini di Novi di Modena;

Art. 2 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Le iniziative comprendono le attività di pre-scuola e di attività sportiva presso la piscina, se attivate:

1 - servizio di accoglienza e pre - scuola: il servizio è rivolto ai bambini frequentanti la scuola d'infanzia statale "Sorelle Agazzi" di Novi e si svolge nella stessa sede. L'orario di funzionamento va dalle ore 7.30 alle ore 8.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dal raggiungimento di almeno 7 iscritti. Tale servizio consiste nell'assistenza ai bambini che, per necessità relativa agli orari di lavoro della famiglia, vengono accolti anticipatamente rispetto all'orario di inizio dell'attività scolastica.

2 - attività laboratoriali di promozione allo sport per i bambini, anche presso la piscina di Moglia.

Art. 3 - REFERENTI DEI PROGETTI

Prima dell'inizio di ogni attività vengono nominati e comunicati i responsabili della gestione dei progetti, rispettivamente dall'Unione Terre d'Argine e dall'Associazione.

Art. 4 - ASSICURAZIONE

L'A.N.E.S.E.R. risponde direttamente della gestione delle attività, in particolare per quanto riguarda i danni che possono derivare agli utenti da terzi. E' inoltre tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi con adeguati massimali.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'A.N.E.S.E.R. si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Unione delle Terre d'Argine delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L' A.N.E.S.E.R. garantisce che il personale impegnato nello svolgimento delle predette attività sia qualificato ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche ai fini delle prestazioni specifiche in oggetto, ottemperando a tutti i necessari adempimenti contrattuali e previdenziali previsti dalla vigente normativa. Garantisce, inoltre, un rapporto educatori-bambini rispettoso delle esigenze dei bambini e del servizio e la necessaria continuità dei singoli operatori rispetto agli utenti del servizio provvedendo a effettuare tempestivamente la sostituzione del personale assente con altro in possesso dei medesimi requisiti professionali. Può essere utilizzato personale volontario e/o obiettori di coscienza, purché essi svolgano la loro attività in una logica complementare e non sostitutiva del personale necessario.

L'A.N.E.S.E.R. è tenuta a rilevare le presenze dei bambini e a darne comunicazione scritta al competente ufficio comunale.

L'Associazione è tenuta ad informare tempestivamente il competente ufficio dei reclami sul servizio presentati ai suoi operatori dai genitori dei bambini.

L'Associazione si impegna a mantenere in buono stato i locali e a fare buon uso dei materiali a loro disposizione ed a rifondere eventuali danni provocati agli stessi.

Art. 6 - IMPEGNI DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

L'Unione delle Terre d'Argine si impegna a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa modificare il progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Art. 7 - RAPPORTI ECONOMICI

Il costo giornaliero che l'A.N.E.S.E.R. fatturerà all'Unione delle Terre d'Argine è fissato in Euro 10,70 oltre iva di legge.

Il servizio di trasporto per la piscina, nell'ambito delle eventuali attività di promozione allo sport, sarà effettuato con mezzi e risorse dell'Unione delle Terre d'Argine. Non sarà addebitato all'Associazione alcun costo per questo servizio.

La fatturazione avverrà mediante emissione di fatture posticipate, suddivise per ogni singolo servizio svolto, emesse elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015.

Il pagamento, ove non emergano eccezioni sulla fornitura e sulle relative fatture, avverrà entro giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 192/2012, e comunque previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.

Tale termine resterà interrotto qualora intervengano richieste di chiarimenti.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l'Ente che non siano in forma elettronica. Per le fatture ricevute dal 1° Luglio 2015 non si potrà procedere ad alcun pagamento (indipendentemente dalla data di emissione), nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Le fatture elettroniche riportanti obbligatoriamente il CIG, passeranno per il Sistema di Interscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall'Agenzia delle entrate), che provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU).

Per l'Unione delle Terre d'Argine il CUU è UFA4B7.

L'Unione delle Terre d'Argine rientra nel regime di cui all'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split payment). Tutte le fatture emesse nei confronti di questi enti dal 1° gennaio 2015, per la fornitura di beni e servizi, dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, le fatture estere e le fatture sottoposte a "reverse charge".

Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015. L'Unione delle Terre d'Argine provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA esposta in fattura.

Art. 8 - RISOLUZIONE

È fatta salva la facoltà dell'Unione delle Terre d'Argine di risolvere in ogni momento la presente convenzione per inadempienza grave e/o reiterata dell'aggiudicataria rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei maggiori danni e fermo restando il pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettivamente erogate.

L'Unione delle Terre d'Argine si riserva di risolvere la presente convenzione in ipotesi di reiterati e gravi inadempimenti e previa diffida formale, con tutte le conseguenze di legge e di contratto che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi gli interventi in sostituzione dell'aggiudicataria.

A titolo meramente esemplificativo vengono di seguito elencati alcuni casi di grave inadempimento:

- sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale dei servizi affidati;
- impiego del personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia ed efficienza negli interventi;
- violazione degli orari concordati o effettuazione del servizio non rispettando le fasce orarie convenute;
- svolgimento di attività private all'interno dell'orario di lavoro.

Art. 9 – DURATA

La presente convenzione ha validità per l'anno scolastico 2017 - 2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Unione delle Terre d'Argine

Per l'Associazione ANESER

Dott. Francesco Scaringella

Branchini Osmelia